

DELIBERA N. 23 del 15.05.2014

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO**
**ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA**
**Oggetto:**
**L.R. 15/2013, ART. 13, COMMA 4 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI FAENZA DOVE NON È AMMESSA LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON MODIFICA DELLA SAGOMA.**

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **quindici**, del mese di **maggio**, alle ore **18.30**, presso la sala consiliare del **Comune di Riolo Terme**. Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto dell'Unione dei Comuni, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri. All'appello risultano:

01 - BALDI VISCARDO	P	14 - LASI FRANCESCO ANTONIO	P
02 - BALDISSERRI ANDREA	A	15 - LIVERANI LUIGI	P
03 - BARNABE' GIOVANNI	A	16 - MALPEZZI GIOVANNI	P
04 - BUCCI GILBERTO	P	17 - MERCURIALI CLAUDIO	A
05 - CARANTI VALENTINA	A	18 - MOGARDI MATTEO	P
06 - CATANI GUIDO	A	19 - MONTANARI MAURIZIO	P
07 - CEMBALI NICOLETTA	P	20 - MORINI GIOVANNI	P
08 - DAMIANI ROBERTO	P	21 - MORINI ROBERTO	P
09 - FABBRI GIUSEPPE	A	22 - RIVALTA RICCARDO	P
10 - FABBRI NEVIA	P	23 - SALVATORI ENRICO	P
11 - FANTINELLI STEFANO	A	24 - VISANI GIULIANO	P
12 - GIACOMETTI DAMIANO	P	25 - VISANI ILARIA	P
13 - ISEPPI NICOLA	P		

 Totale presenti **18** Totale assenti **7**

Funge da Segretario la Dott.ssa **IRIS GAVAGNI TROMBETTA**, Segretario dell'Unione, la quale provvede alla **redazione** del presente verbale con l'assistenza del Vice Segretario dell'Unione Rag. **Fabio Ghirelli**. Il numero degli intervenuti è legale. Il Sig. **LASI FRANCESCO ANTONIO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Sono presenti gli Assessori esterni: Anconelli Fabio, Bambi Daniele, Nicolardi Alfonso. Vengono dal Sig. Presidente nominati a scrutatori i Sigg.ri:  
**FABBRI NEVIA, GIACOMETTI DAMIANO, MONTANARI MAURIZIO**

**L.R. 15/2013, ART. 13, COMMA 4 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI FAENZA DOVE NON È AMMESSA LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON MODIFICA DELLA SAGOMA.**

## **IL CONSIGLIO DELL'UNIONE**

**VISTO** lo Statuto dell'Unione della Romagna Faentina, approvato con i seguenti provvedimenti consiliari:

<b>Consiglio Comunale di FAENZA</b>	<b>delibera n. 278 del 08/11/2011</b>
<b>Consiglio Comunale di BRISIGHELLA</b>	<b>delibera n. 71 del 03/11/2011</b>
<b>Consiglio Comunale di CASOLA VALSENIO</b>	<b>delibera n. 71 del 22/10/2011</b>
<b>Consiglio Comunale di CASTEL BOLOGNESE</b>	<b>delibera n. 53 del 28/10/2011</b>
<b>Consiglio Comunale di RIOLO TERME</b>	<b>delibera n. 65 del 20/10/2011</b>
<b>Consiglio Comunale di SOLAROLO</b>	<b>delibera n. 73 del 25/10/2011</b>

**DATO ATTO** che lo Statuto dell'Unione della Romagna Faentina è stato pubblicato all'Albo Pretorio telematico di ciascun Comune aderente all'Unione per trenta giorni consecutivi, così come risulta dalla documentazione in atti, e che pertanto il medesimo è compiutamente entrato in vigore, ai sensi dell'art. 62, comma 2, dello Statuto medesimo;

**VISTO** l'art.12- dello Statuto dell'Unione e valutato, anche sulla base dei pareri espressi dal Ministero dell'Interno e della giurisprudenza in materia, che il presente atto riveste carattere di urgenza ed indifferibilità in quanto il ritardo nell'adozione dello stesso comporterebbe un danno per l'Ente;

### **Normativa di riferimento:**

- Legge regionale n. 15 del 30.07.2013 "*Semplificazione della disciplina edilizia*" come modificata dalla Legge regionale 20.12.2013, n. 28 (legge finanziaria per l'anno 2014);
- Legge regionale n. 20 del 24.03.2000 "*Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio*" e s.m.i.

### **Precedenti:**

- Norme di Attuazione del Piano Regolatore generale Comunale, approvato con Atto G.P. n. 397/22571 del 29.04.1998 e successive varianti;
- *Atto del CC prot. 15808 del 2.04.2014 "Approvazione schema di convenzione da sottoscrivere fra i comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo e l'Unione della Romagna Faentina, per il conferimento all'unione delle funzioni fondamentali in materia di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale e di partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale (art.*

7, comma 3, L.R. 21/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, e lett. D) del comma 27 dell'art. 14 del D.L. 78/2010);

- Convenzione fra i comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo e l'Unione della Romagna Faentina, per il conferimento all'unione delle funzioni fondamentali in materia di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale e di partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale, di cui all'Atto Rep. 272 del 10.04.2014.
- Atto C.C. del Comune di Faenza n. 115 del 29.04.2014 "Funzioni conferite all'Unione della Romagna Faentina dal 31.03.2014. Titolarità delle competenze degli organi di governo";
- Atto C.C. del Comune di Faenza n. 136 del 12.05.2014 "L.R. 15/2013, art. 13, comma 4 - Individuazione delle aree del centro storico dove non è ammessa la ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma. INDIRIZZI"

### **Motivazione:**

- La "ristrutturazione edilizia" è attualmente definita alla lettera f) dell' "Allegato - Definizione degli interventi edilizi" in appendice alla L.R. 15/2013 "Semplificazione della disciplina edilizia":

*"Interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente.*

*Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché la realizzazione di volumi tecnici necessari per l'installazione o la revisione di impianti tecnologici. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria del fabbricato preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico degli edifici.*

*Gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono altresì quelli che comportino, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che limitatamente agli immobili compresi nei centri storici e negli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale, di cui agli articoli A-7 e A-8 dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000 comportino mutamenti della destinazione d'uso.*

- la Legge regionale 15/2013, all'art. 13, comma 4, prevede quanto segue:

*"Gli strumenti urbanistici possono limitare i casi in cui gli interventi di ristrutturazione edilizia [omissis], sono consentiti mediante demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato, con modifiche agli originari parametri. All'interno del centro storico di cui all'articolo A-7 dell'Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000 i Comuni individuano con propria deliberazione, da adottare entro il 31 dicembre 2013 e da aggiornare con cadenza almeno*

*triennale, le aree nelle quali non è ammessa la ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma e quelle nelle quali i lavori di ristrutturazione edilizia non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della SCIA. Nella pendenza del termine per l'adozione della deliberazione di cui al secondo periodo, non trova applicazione per il predetto centro storico la ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma."*

- Occorre considerare che, prima della sopracitata L.R. 15/2013, il concetto di ristrutturazione edilizia nei centri storici trovava una sua specifica definizione all'art. 36, punto A3) della previgente L.R. 47/78 e sue modifiche e integrazioni, ove erano distinte due sottocategorie di intervento: la "Ristrutturazione" e il "Ripristino edilizio", nei termini seguenti:

#### *"A3) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA*

*Gli interventi riguardano le unità edilizie che non presentano alcuna caratteristica storico-ambientale ma sono tuttavia compatibili con l'organizzazione morfologica del tessuto urbanistico.*

*Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e di impianti senza aumento del volume e delle altezze preesistenti.*

*I tipi di intervento della categoria A3 ristrutturazione edilizia sono specificati all'interno di sottocategorie.*

##### *1) Ristrutturazione*

*Gli interventi di ristrutturazione riguardano le unità edilizie con elementi o parti di esse, esterne od interne, ancora conservate nel loro assetto e nella loro configurazione originaria.*

*Il tipo di intervento prevede:*

*a) la valorizzazione degli aspetti urbanistici architettonici mediante:*

- *il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni per le parti originarie ancora conservate e per gli elementi di particolare valore stilistico; mentre in generale deve essere salvaguardata l'unitarietà dei prospetti e la configurazione dei corpi edilizi;*
- *il restauro e il ripristino degli ambienti interni per la parti originarie ancora consistenti e per gli elementi di particolare valore stilistico;*
- *il ripristino e la sostituzione delle opere necessarie per il riordino dei collegamenti verticali ed orizzontali collettivi nonché dei servizi;*
- *l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.*

*Il piano regolatore generale può altresì prevedere la quota di parcheggi fissata dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765.*

##### *2) Ripristino edilizio*

*Gli interventi di ripristino edilizio riguardano gli spazi già edificati e ora completamente demoliti dei quali non è possibile reperire adeguata documentazione della loro organizzazione e per i quali è necessario ricostituire la compagine edilizia originaria.*

*Il tipo di intervento prevede:*

*a) la ricostruzione di un nuovo intervento nel rispetto degli allineamenti orizzontali e verticali, prevalenti nell'isolato 1, prevedendo la quota di parcheggi fissata dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e la cessione o monetizzazione di uno standard di parcheggio pubblico non inferiore a mq 3 ogni 30 mq di superficie utile."*

- E' evidente che la suddetta definizione di ristrutturazione edilizia assumeva una connotazione marcatamente conservativa degli interventi sugli edifici esistenti, ferma restando la possibilità di ripristinare gli spazi del centro storico completamente demoliti: in mezzo a tali due sottocategorie di intervento non vi era lo spazio necessario a contemplare interventi di riplasmazione, anche con modifica della sagoma, delle parti dei fabbricati chiaramente prive di valore e incongrui con il contesto, come ad esempio molti piccoli ampliamenti condonati nelle corti storiche o aggiunti in sopraelevazione agli edifici.
- La recente legislazione in materia edilizia, sia a livello statale (art. 3 del DPR 380/2001 come modificato dal DL 68/2013 convertito con L. 98/2013), sia a livello regionale (Allegato alla L.R. 15/2013) ha pertanto decisamente ampliato la portata operativa degli interventi di ristrutturazione edilizia, che ora possono comprendere anche *"aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici"*, semplificandone nel frattempo le procedure amministrative (da permesso di Costruire a SCIA). Nel contempo la Regione ha inteso dare la possibilità ai Comuni, con l'art. 13, comma 4, della L.R. 15/2013, di mantenere un concetto "rigido" e "conservativo" di ristrutturazione, individuando con apposita delibera del Consiglio comunale, le aree del centro storico ove ritenga non vi siano le condizioni per operare con ristrutturazioni che comportino anche la modifica della sagoma degli edifici.
- Nel Comune di Faenza, la suddetta problematica è stata affrontata già al momento della formazione del PRG 96. L'analisi che fu eseguita sugli edifici del centro storico presupponeva già allora un ampio grado di flessibilità della normativa di intervento, che consentisse di calibrare ogni progetto in base all'effettivo valore dell'edificio e che mal si coniugava con la rigidità delle definizioni regionali. Per tale motivo il Piano regolatore ha introdotto fin dal 1996 il concetto di norma presuntiva: in base a tale approccio, ogni intervento in centro storico si fonda su una determinata categoria di intervento prevista dal PRG per ogni singolo edificio, in conformità alle rigide definizioni della vecchia legge regionale (ad esempio *"restauro scientifico"*, *"restauro e risanamento conservativo di tipo A"*, *"ristrutturazione"*, ecc): nell'ambito di ogni singolo progetto, però, il progettista ha la possibilità di approfondire puntualmente l'analisi storico-architettonica dell'edificio, al fine di individuare eventuali superfetazioni estranee alla caratterizzazione storica del fabbricato ed agire su di esse con appropriati interventi di riplasmazione e ricomposizione, a seguito del parere conforme della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio. E' quindi con il PRG 96 che si sono formate le basi di quel "metodo valutativo" per i progetti, che sarà poi meglio strutturato a livello di indirizzo nel Piano Strutturale Comunale associato.

- Per meglio comprendere quanto sopra esposto, vediamo come viene trattato il tema della ristrutturazione in centro storico nel Piano regolatore del 1996 (anno di adozione) attualmente vigente:

nella Tav. "P4 - Il Progetto - Il Centro Storico: le categorie di intervento" sono identificati gli immobili ricadenti nella categoria di intervento "ristrutturazione", altri sono individuati nella categoria "trasformazione di edifici incongrui non compatibili con il tessuto storico"; vi sono poi gli immobili oggetto di specifiche schede e classificati nelle categorie "Ripristino edilizio" e "Ristrutturazione urbanistica". Tutti questi immobili sono suscettibili di trasformazioni riconducibili al tipo di intervento "ristrutturazione edilizia" di cui alla L.R. 47/78;

l'art. 8.9 delle Norme di attuazione del Piano regolatore richiama, tra le categorie di intervento individuate in centro storico e definite ai sensi dell'art. 36 della L.R. 47/78, anche la "ristrutturazione con esclusione della demolizione e fedele ricostruzione", attribuendo però un carattere *presuntivo* alle categorie di intervento individuate dal PRG per ogni singolo immobile:

*"La categoria di intervento presuntiva è da considerarsi come punto di riferimento per l'impostazione del progetto; l'analisi storico-critica puntuale può dettagliare gli interventi in relazione a elementi strutturali o costruttivi e quindi apportare modifiche alla categoria base..."*

Le Norme di attuazione contengono diverse altre disposizioni in linea con la presuntività delle categorie di intervento:

art. 8.9: "[...] Oltre alle categorie di cui sopra, nelle parti di immobili alterate da opere effettuate nel dopoguerra, specialmente nelle coperture, individuati da apposite schede o da individuare con le procedure di cui ai precedenti punti 8.2.3 e 8.2.5, sono ammessi interventi di trasformazione e ricomposizione del volume nel rispetto comunque di documentati valori storico/architettonici.[...]"

art. 8.2.3: "Qualora, dalle analisi storico-critiche, venga documentato -a mezzo di una accurata lettura filologica delle parti interessate dall'intervento, finalizzata alla comprensione dei processi di formazione e stratificazione storica degli edifici e/o interventi, degli spazi di cortile e delle coperture- che porzioni dell'edificio non presentano le caratteristiche proprie delle categorie d'intervento presuntive di P.R.G., l'Autorità competente al rilascio della concessione edilizia, provvede su conforme parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio circa l'ammissibilità degli interventi che consentano una razionale fruibilità dell'edificio nel rispetto delle parti storiche originali. Il parere è richiesto unicamente nel caso di una significativa trasformazione architettonica dell'immobile."

art. 8.2.4: "Ogni intervento da effettuare nel centro storico è subordinato ad una verifica del grado di trasformazione del fabbricato, al fine di fare emergere i valori tradizionali con interventi puntuali di riqualificazione; a tale fine, con la medesima procedura di cui sopra, sono ammessi per le preesistenze al 5.03.94 (rilievo aereofotogrammetrico):

- la riplasmazione e ricomposizione planimetrica di corpi minori esistenti all'interno del cortile, qualora non facciano parte integrante dell'edificio principale originario e qualora non presentino caratteristiche architettoniche, tipologiche e documentarie di rilievo.

*Tale intervento deve essere finalizzato al recupero e riqualificazione dell'area cortilizia o ad un disegno dei prospetti coerente coi caratteri storico-architettonici del complesso.*

- *la riplasmazione e ricomposizione di volumi esistenti o tettoie poste sulla copertura, qualora non facciano parte integrante dell'edificio principale originario e qualora non presentino caratteristiche architettoniche tipologiche e documentarie di rilievo.*

*L'intervento è finalizzato alla messa in opera di strutture di copertura a falda e manto in laterizio e, più in generale ad un riordino formale dei coperti e dei prospetti.*

*Gli spazi derivanti dalle suddette operazioni di riqualificazione non concorrono a formare aumento di volumetria."*

art. 8.2.5: *"Oltre a quanto previsto dal PRG, per i fabbricati alterati, individuati nelle schede normative ovvero individuati successivamente con le procedure di cui al punto 8.2.3, sono ammessi gli interventi di trasformazione. Per ogni immobile alterato da trasformare è individuato un possibile tipo di intervento con l'obiettivo di ricondurre il fabbricato ad una configurazione compatibile con il contesto storico e, nel caso che tale intervento comporti variazioni volumetriche, esso è approvato con le citate procedure, sulla base di una accurata analisi storico-critica."*

Il carattere presuntivo delle categorie di intervento, che deriva dalle disposizioni sopra richiamate, è una peculiarità della normativa edilizia faentina che, congiunta ad un attento controllo dei progetti da parte dell'ufficio e della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, ha consentito -da quasi venti anni- una gestione flessibile del piano, tale da poter adeguare ogni proposta progettuale all'effettivo valore architettonico dell'edificio interessato.

E' frequente il caso di edifici individuati nel piano regolatore con un ordinario grado di tutela (per esempio corrispondente al "restauro e risanamento conservativo B") che, a seguito di specifica indagine del progettista e/o di sopralluoghi da parte dell'ufficio o della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, si sono rivelati meritevoli di maggiore attenzione; come è spesso successo che, in edifici sempre individuati dal PRG con un ordinario grado di tutela, siano invece emerse -nello studio più approfondito a scala progettuale- situazioni di degrado edilizio (spesso frutto di passati condoni) da trattare con più incisivi interventi di riplasmazione e riconfigurazione dei volumi.

- L' art. 13 comma 4 della L.R. 15/2013 vieta in sostanza di intervenire nei centri storici mediante ristrutturazioni con modifica della sagoma degli edifici, fintanto che il Comune, con propria deliberazione non individui le aree nelle quali non sia ammesso tale tipo di intervento. E' evidente che tale norma di legge, in assenza della prevista deliberazione comunale, impedisce di fatto di intervenire con quelle riplasmazioni e ricomposizioni volumetriche già disciplinate dal PRG di Faenza ed oggi ricondotte pacificamente nella definizione di ristrutturazione edilizia. E' del pari evidente l'opportunità di approvare il presente atto per riattivare, indistintamente in tutto il centro storico, nei casi e nei modi previste dalle norme presuntive vigenti, la possibilità di ristrutturare le parti degli edifici incongrui potendo anche modificarne la sagoma e riplasmarne i volumi, dove tali operazioni -con parere conforme della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio- si configurino come la soluzione maggiormente rispettosa dei valori storici e architettonici dell'edificio e del suo contesto.

- Nel processo valutativo dei progetti, resta in ogni caso fermo l'ambito di competenza della Commissione in base all'art. 6 della L.R. 15/2013: al riguardo si ritiene appropriato considerare che gli edifici di valore storico-architettonico e culturale-testimoniale di cui

all'articolo A-9, commi 1 e 2, dell'Allegato della L.R. 20/2000 corrispondano, nell'assetto normativo del PRG vigente fondato sulla previgente L.R. 47/78, agli edifici soggetti a restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo di tipo A e B.

- Lo stesso art. 13 comma 4 della L.R. 15/2013 consente ai Comuni, con la stessa deliberazione, di individuare le aree all'interno del centro storico, nelle quali i lavori di ristrutturazione edilizia non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della SCIA. Al riguardo si considera che tutte le SCIA per ristrutturazione in centro storico sono soggette al preventivo parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio o, per edifici vincolati ai sensi della Parte II del D.Lgs 42/2004, all'autorizzazione della Soprintendenza. Si ritiene che tale attività preventiva di controllo dei progetti da parte degli Enti e degli organi competenti consenta il successivo immediato inizio dei lavori, come previsto dall'ordinaria procedura di cui agli articoli 14 e 15 della stessa L.R. 15/2013, senza l'ulteriore dilazioni di tempo dei trenta giorni.
- In definitiva, per quanto motivato, si ritiene di individuare l'intero centro storico comunale, come definito dalle Tavv. P4, P5, P6 del PRG vigente, come l'area ove consentire l'intervento di ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma, nei casi e con le modalità previste dalle Norme di attuazione vigenti e secondo la procedura amministrativa prevista per la SCIA dalla L.R. 15/2013.
- Si ritiene infine di applicare il presente atto alle pratiche edilizie presentate dopo la sua approvazione.

### **Esecuzione**

- Ai sensi dell' art. 13, comma 4, della L.R. 15/2013, il presente Atto deve essere approvato dal Comune. Occorre tuttavia ricordare tali disposizioni con le competenze in capo all' Unione della Romagna Faentina, alla quale, con decorrenza dal 31 marzo 2004, sono state conferite anche le funzioni in materia di "*pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale*", in base alla Convenzione fra i comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo e l'Unione della Romagna Faentina di cui all'Atto Rep. 272 del 10.04.2014.

In particolare si citano seguenti articoli della convenzione:

art. 3, comma 3:

*"In relazione alle materie di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale [...] nonché gli atti di natura politica; le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione*

art. 4, comma 8:

*"Ferma restando le autonome modalità operative di cui al precedente art. 3, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione"*

nonchè quanto disposto dall' Atto C.C. n. 115 del 29.04.2014 "Funzioni conferite all'Unione della Romagna Faentina dal 31.03.2014. Titolarità delle competenze degli organi di governo":

*"la disposizione con la quale si dà atto che, a decorrere dal 1.4.2014 e fino all'adozione degli atti di trasferimento all'Unione delle risorse idonee a completare il conferimento delle funzioni, da effettuarsi comunque entro il 31.12.2014, le modalità organizzative di svolgimento delle attività e le relative responsabilità rimarranno quelle attualmente in vigore presso i singoli enti, contenuta nelle proprie, nonché nelle deliberazioni degli altri Comuni che aderiscono all'Unione della Romagna Faentina e nella deliberazione del Consiglio della stessa Unione, relative al trasferimento alla predetta Unione delle funzioni comunali di:*

*[omissis]*

*- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale e partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;*

*- [omissis]*

*deve essere intesa nel senso che le responsabilità attualmente in vigore presso gli Enti e che rimarranno in vigore fino al 31.12.2014, attengono alle competenze gestionali di dirigenti e responsabili di area/settore titolari di P.O., mentre le competenze che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitate dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione fin dalla data di decorrenza dei conferimenti, e cioè dal 31 Marzo 2014"*

Sul contenuto del presente atto in materia di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, il Consiglio Comunale di Faenza ha espresso indirizzo favorevole all'approvazione con Atto C.C. n. 136 del 12.05.2014.

### **Pareri:**

La deliberazione in oggetto è stata sottoposta all'esame dei seguenti organi ed enti:

- Commissione Consiliare Assetto del Territorio: parere favorevole in data 06.05.2014.
- Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio: esaminato con parere favorevole nelle sedute del 24.04.2014 e del 08.05.2014.

Tutto ciò premesso e considerato;

**VISTI** i pareri favorevoli di cui al 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Con votazione palese che riporta il seguente esito:

Consiglieri presenti	n. 18
Consiglieri votanti	n. 14
Voti favorevoli	n. 14
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 4 (Liverani, Bucci, Morini R., Montanari)

## DELIBERA

- 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 4, della L.R. 15/2013, di **INDIVIDUARE** l'intero centro storico del Comune di Faenza, come definito dalle Tavv. P4, P5, P6 del PRG vigente, come l'area ove consentire l'intervento di ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma, nei casi e con le modalità previste dalle Norme di attuazione vigenti e secondo la procedura amministrativa prevista per la SCIA dalla L.R. 15/2013.
- 2) Di **DISPORRE** che quanto previsto al punto 1) si applichi alle pratiche presentate dopo l'approvazione del presente atto.
- 3) Di **DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito Internet dell'Unione della Romagna Faentina e del Comune di Faenza.
- 4) Di **DARE ATTO** che il provvedimento non necessita di copertura finanziaria ed è privo di riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria.

\*\*\*\*\*

Successivamente, con separata votazione dal seguente esito:

Consiglieri presenti	n. 18
Consiglieri votanti	n. 14
Voti favorevoli	n. 14
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 4 (Liverani, Bucci, Morini R., Montanari)

## IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

### DELIBERA

**DICHIARARE** l'immediata eseguibilità del provvedimento, a termini del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

\*\*\*\*\*

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA E  
CONTABILE ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000:

---

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA**, attestante la regolarità e la  
correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere:

**FAVOREVOLE**

data 15/05/2014 Il Responsabile F.to **RAG. GHIRELLI FABIO**

---

data 15/05/2014 Il Dirigente del Settore Territorio del Comune di Faenza

F.to **ARCH. NONNI ENNIO**

---

data 15/05/2014 Il Responsabile del Servizio Gestione Edilizia  
del Comune di Faenza  
F.to **ARCH. ANGELINI LUCIO**

---

data 15/05/2014 Il Responsabile del Servizio Progettazione  
Urbanistica del Comune di Faenza  
F.to **ARCH. BABALINI DANIELE**

---

---

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE**, attestante anche la copertura  
**finanziaria della eventuale spesa**, si esprime parere:  
**FAVOREVOLE**

data 15/05/2014 Il Responsabile F.to **RAG. FABIO GHIRELLI**

---

---

\*\*\*\*\*

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO**  
F.to GAVAGNI TROMBETTA IRIS

**IL PRESIDENTE**  
F.to LASI FRANCESCO ANTONIO

\*\*\*\*\*

**Il verbale degli eventuali interventi è riportato in allegato al solo originale della presente deliberazione.**

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.  
Brisighella, 16.05.2014



IL FUNZIONARIO INCARICATO

*[Handwritten signature]*

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente al n. 299 /2014 per quindici giorni consecutivi dal 16.05.2014 (art. 124, 2° comma, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, Legge 18/6/2009 n. 69).

Data: 16.05.2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
F.to NALDI EMANUELA

Questa deliberazione è divenuta esecutiva a seguito della pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 10 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267).

Data: 26.05.2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
F.to NALDI EMANUELA

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi della Legge 06/12/1971 n. 1034, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza.